inviato via e-mail
il 25/09/08

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA

CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA
GESTITO DA
Fondazione **Musica per Roma**
Viale Pietro de Coubertin 30, 00196 Roma, Italia
Tel. +39 06802411 Fax +39 0680241211
Cod. fisc. e Part. IVA 05818521006 Reg. Persone Giuridiche n. 289/2004
info@musicaperroma.it, www.auditorium.com

Verbale di accordo

Oggi, 01 Settembre 2008 presso la sede della Fondazione Musica per Roma in viale Pietro del Coubertin 30 si sono incontrate le seguenti parti:

- per Fondazione Musica per Roma Gabriele Coppa, Franca Mazzei;
- per le OO.SS FISASCAT CISL Carlo Costantini, per le OO.SS. FILCAMS CGIL Fabrizio Tola;
- per le R.S.A. FISASCAT CISL Massimiliano Cervini; per le R.S.A. FILCAMS CGIL Francesca Pompili.

Assistite dal Prof. Avv. Stefano Bellomo;

al fine di valutare l'adozione di soluzioni condivise in merito alle specifiche esigenze rappresentate all'Azienda dalle r.s.a.

Vengono esaminate le diverse tematiche sulle quali i rappresentanti dei lavoratori hanno sollecitato lo svolgimento del confronto.

Illustrate e discusse le rispettive posizioni, le parti concordano quanto segue:

Art. 1 Premessa generale

Le parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità di definire, all'interno del presente verbale di accordo e, in generale, attraverso tutti gli strumenti di confronto e di dialogo offerti dalla vigente disciplina legale e contrattuale, le soluzioni di adattamento della disciplina contenuta nel CCNL di riferimento alle specificità operative ed organizzative della Fondazione Musica per Roma.

Con specifico riferimento alle prospettive di sviluppo organizzativo che dovessero concretizzarsi nell'arco di vigenza del presente accordo, Musica per Roma conferma il proprio orientamento favorevole alla prioritaria valorizzazione ed alla progressiva promozione professionale delle risorse operanti nell'ambito delle attività condotte dalla Fondazione, compatibilmente con la stagionalità

della programmazione degli eventi, con la fisiologica temporaneità dei progetti culturali e con la conseguente variabilità quantitativa e qualitativa dei fabbisogni organizzativi.

Inoltre, le parti convengono sull'opportunità di pervenire in sede aziendale ad una definizione concordata delle condizioni degli indicatori e delle modalità per l'erogazione, alla luce ed in caso di andamento economico positivo, di un incremento retributivo correlato ai risultati economici conseguiti annualmente dalla Fondazione, in esercizio delle competenze della contrattazione aziendale in materia retributiva come enunciate dall'art. 10 del vigente CCNL.

Art. 2 Informazioni

Le parti si danno reciprocamente atto dell'esclusione della Fondazione Musica per Roma dall'ambito di applicazione delle previsioni del vigente CCNL in materia di informazione a livello aziendale, in ragione del numero dei dipendenti attualmente occupati. Ciò premesso, le parti convengono che Musica per Roma darà informativa alle R.S.A. aziendali, con cadenza annuale, dell'organigramma aziendale completo del personale e dei collaboratori operanti all'interno della struttura.

Art. 3 Formazione

Musica per Roma conferma la propria disponibilità all'organizzazione di iniziative formative per tutti i dipendenti su materie che verranno preventivamente comunicate alle R.s.a..

Art. 4 Orario

I dipendenti della Fondazione Musica per Roma potranno usufruire di un'elasticità di orario in ingresso, in funzione delle esigenze di servizio, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 fermo restando l'obbligo al rispetto dell'orario di lavoro giornaliero di 8,00 ore continuative.

Tutti i dipendenti che effettuano un orario lavorativo giornaliero superiore alle sei ore sono tenuti ad osservare un intervallo di pausa di durata variabile, a propria scelta, da 30 a 60 minuti, collocata nell'arco di tempo dalle ore 12,00 alle ore 16,00.

La madre ed il padre lavoratori, alternativamente, possono usufruire, in aggiunta rispetto a quanto attualmente previsto dal CCNL per i dipendenti da

aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi come rinnovato, da ultimo, il 2 luglio 2004, di permessi retribuiti, nel limite di otto giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio fino agli otto anni di età, previa esibizione di idonea certificazione medica. Il riconoscimento di tale diritto assorbe e sostituisce quanto previsto dall'art. 179, settimo comma, ultimo periodo, del CCNL.

Ciascun dipendente usufruisce di 27 giorni di ferie annue e 104 ore/annue di permessi retribuiti da utilizzare per i giorni dal lunedì al venerdì. Inoltre, i dipendenti i quali debbano sottoporsi a visite mediche presso strutture private, pubbliche e/o convenzionate con il S.S.N. ovvero con la Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa "Sanimpresa" non programmabili al di fuori dell'orario di lavoro potranno utilizzare sino a dieci permessi retribuiti l'anno: tali permessi corrisponderanno al tempo necessario allo svolgimento della visita e per lo spostamento dal luogo di lavoro ed eventuale rientro; condizioni per la fruizione del permesso medico sono il rispetto di un termine di preavviso minimo di tre giorni -fatto salvo le urgenze- e l'esibizione di idonea documentazione giustificativa proveniente dal medico o dalla struttura sanitaria da produrre nel primo giorno utile al rientro in servizio.

Art. 5 Flessibilità dell'orario

Le parti convengono che, in ragione delle specifiche attività svolte dai lavoratori operanti nell'ambito degli uffici produzione, allestimenti scenici, servizi logistici, nonché per il referente dei sistemi audiovisivi, le ore di straordinario potranno, a scelta dei singoli interessati, essere commutate in permesso retribuito, fermo restando il pagamento della maggiorazione, nei limiti di 4 ore settimanali da usufruire nell'arco del mese di calendario nel quale lo straordinario è stato svolto.

Tutti gli altri dipendenti, appartenenti ad altri settori, potranno commutare in permesso retribuito, fermo restando il pagamento della maggiorazione, 1 ora settimanale. I permessi corrispondenti alle ore di lavoro straordinario potranno essere usufruiti entro la fine del mese di calendario successivo a quello in cui lo straordinario è stato svolto.

Per usufruire di tale flessibilità tutti i dipendenti dovranno fare opportuna richiesta, in relazione alle esigenze di servizio, al responsabile di area/settore/ufficio, attraverso le strumentazioni adottate dalla Fondazione.

Dal momento che tale flessibilità è in via sperimentale le parti concordano di applicare tale elasticità per un periodo non superiore a sei mesi.

Le parti convengono che, in aggiunta alle maggiorazioni per straordinari festivi previsti dal CCNL, vengono riconosciuti i seguenti gettoni di presenza:

- euro/lordo 35: per sabato e domenica;
- euro/lordo 50: per i giorni di natale, capodanno e 1° Maggio.

Art. 6 Articolazione delle mansioni

Le parti convengono nel definire le mansioni dell'ufficio allestimenti e dell'ufficio produzione nei seguenti modi:

- responsabile area allestimenti, livello quadro;
 - addetto alla verifica e controllo allestimenti palcoscenico, livello primo;
 - addetto alla preparazione degli allestimenti, secondo livello;
- responsabile area produzione, livello quadro;
 - referente organizzazione festival, livello primo;
 - referente organizzazione attività musicali, livello primo.

Art. 7 Servizi

Le parti concordano nell'impegnarsi reciprocamente a promuovere la costituzione di un asilo nido o la conclusione di apposita convenzione con una adeguata struttura nei pressi del luogo di lavoro.

Le parti concordano che l'attuale valore del buono pasto o ticket di € 7 sarà soggetto ad un incremento fino a raggiungere il valore di € 8 a decorrere dal 1 luglio 2009.

Art. 8 Premio di risultato

Le parti convengono di dare attuazione al rinvio del CCNL alla contrattazione aziendale in materia di erogazioni economiche correlate agli incrementi di produttività attestati dai risultati dell'andamento economico dell'impresa.

A tal fine, le parti concordano che i dipendenti di Musica per Roma percepiranno annualmente un premio di produzione alle seguenti condizioni e secondo le seguenti modalità.

1) Il premio maturerà e verrà erogato solo in relazione agli anni nei quali il bilancio preconsuntivo dell'esercizio chiuda con un risultato utile –dopo le

imposte – pari ad almeno 50.000 euro, escluso il valore del premio di produzione.

2) Le parti concordano nell'individuare un indicatore, sulla base dell'esperienza dei dati dei precedenti esercizi, così determinato: risultato utile di esercizio dopo le imposte al netto del premio di produzione **diviso** valore del premio riconosciuto. Il risultato ottenuto nel corso del triennio 2005-2007 ha determinato un indice pari a 1,10.

3) Alla luce di tale indicatore il premio, qualora il bilancio preconsuntivo dell'esercizio chiuda con un risultato utile – dopo le imposte – pari ad almeno 50.000 euro verrà determinato attraverso tale rapporto: risultato utile di esercizio dopo le imposte **diviso** 1,1 = **X**.

4) Il valore **X** rappresenta l'ammontare complessivo economico che verrà distribuito ai dipendenti proporzionalmente alla retribuzione lorda mensile di ciascun lavoratore e ai periodi di servizio prestati nel corso dell'anno. I periodi di sospensione della prestazione lavorativa senza diritto a retribuzione o altra indennità non saranno computati ai fini della commisurazione del premio.

5) Il valore **X** riconosciuto non potrà comunque superare per ciascun dipendente una retribuzione lorda mensile.

6) Pertanto, le parti convengono che l'erogazione del premio avverrà solo previa verifica della persistenza di un risultato utile dopo le imposte che verrà condotta mediante la redazione del bilancio preconsuntivo che terrà conto del valore del premio ipoteticamente attribuibile. In ogni caso, la chiusura del bilancio di esercizio con un risultato utile al netto delle imposte e del premio rimane condizione imprescindibile per il pagamento del premio stesso.

7) Al più tardi due settimane prima dell'assemblea di approvazione del bilancio, previa convocazione disposta dall'Azienda, le parti si incontreranno al fine di valutare i risultati dell'applicazione dei criteri enunciati.

8) Tali premi saranno commisurati in relazione alla data di assunzione e verranno erogati entro le competenze del mese di maggio.

9) Le parti si danno reciprocamente atto della riconducibilità del premio nell'ambito delle erogazioni ammesse alla fruizione dei benefici accordati dalle norme vigenti in materia di agevolazioni contributive e fiscali a fronte delle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

La presente clausola e le erogazioni ad essa riconducibili sostituiscono ogni altro trattamento precedentemente erogato a titolo analogo.

Art. 9 Sanimpresa

Le parti convengono che la Fondazione Musica per Roma aderirà alla Cassa di Assistenza Sanitaria Integrativa "Sanimpresa" a favore dei lavoratori dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi di Roma e provincia, istituita dal contratto integrativo territoriale di lavoro 29 gennaio 2003 per Aziende e dipendenti del terziario della distribuzione e dei servizi del Territorio di Roma e provincia. In relazione a tale adesione, le parti concordemente puntualizzano che in considerazione delle peculiarità tanto dell'attività svolta dalla Fondazione Musica per Roma, quanto della particolare composizione e dei trattamenti applicati alla forza lavoro operante all'interno e nell'ambito della stessa Fondazione, l'applicazione ai dipendenti della stessa dei trattamenti economici del CCNL del terziario, inclusa la materia dell'assistenza sanitaria integrativa, deve intendersi circoscritta ai soli istituti disciplinati da questa fonte contrattuale e non anche alla contrattazione di secondo livello, salva ogni pattuizione raggiunta in sede aziendale.

Art. 10 Decorrenza e durata del presente accordo.

Le parti convengono che il presente accordo produce effetti a partire dalla data della sottoscrizione ed avrà una efficacia di quattro anni. Per quanto riguarda l'articolo 9 si intende efficace dalla data del 1 luglio 2008.

Nel caso in cui, in pendenza del termine quadriennale di efficacia, come indicato nel periodo precedente, intervengano accordi di rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi come rinnovato, da ultimo, il 2 luglio 2004, le previsioni contenute negli articoli 4-5 che precedono continueranno ad essere applicate nei termini e con le commisurazioni previste

dal presente accordo a condizione che tale applicazione non determini incrementi di costo ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'incremento dei minimi tabellari e dalla corresponsione delle eventuali *una tantum*.

Letto, approvato e sottoscritto,

Roma, 01 Settembre 2008

Fondazione Musica Per Roma

FISASCAT CISL

FILCAMS CGIL

R.S.A. FISASCAT CISL

R.S.A. FILCAMS CGIL

laura Fois

a: Franca Mazzei
viato: giovedì 25 settembre 2008 12.42
: dipendenti
ggetto: I: Contratto aziendale di II^ livello
llegati: CONTRATRATTAZ_SECONDO_LIVELLO.pdf

n la presente Vi informiamo che con decorrenza **1 ottobre 2008** entrerà in vigore la ntrattazione di secondo livello.

lleghiamo l'accordo sottoscritto tra azienda ed organizzazioni sindacali, depositato Ufficio Provinciale del Lavoro.

tiamo a disposizione per ogni chiarimento,

nca